

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione europea**

(Causa C-248/12 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea — Ricevibilità del ricorso di annullamento — Situazione del ricorrente sulla quale la decisione impugnata non incide direttamente)**

(2014/C 184/02)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (rappresentante: K. Brown, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: N. Donnelly e P. Rossi, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione, del 6 marzo 2012, T-453/10, con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 2010/399/EU [notificata con il numero C (2010) 4894], del 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 184, pag. 6)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development è condannato a sopportare le spese relative alla presente impugnazione.

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 7.7.2012.

**Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Bloomsbury NV/Belgische Staat**

(Causa C-510/12) <sup>(1)</sup>

**(Articolo 99 del regolamento di procedura — Quarta direttiva 78/660/CEE — Articolo 2, paragrafo 3 — Principio del quadro fedele — Articolo 2, paragrafo 4 — Obbligo di informazione — Articolo 2, paragrafo 5 — Obbligo di deroga — Articolo 32 — Metodo di valutazione in base al costo storico — Acquisto da parte di una società di un attivo a titolo gratuito)**

(2014/C 184/03)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hof van Beroep te Gent

**Parti**

Ricorrente: Bloomsbury NV

Convenuto: Belgische Staat

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Gent — Belgio — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11) — Principio del quadro fedele — Acquisto da parte di una società di un attivo rilevante a titolo gratuito — Impossibilità di iscriverne il valore d'acquisto nella sua contabilità, dando così un'immagine falsata del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato della società

**Dispositivo**

*L'articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a una società che effettua l'acquisto di un attivo a titolo gratuito di iscriverlo nei suoi conti annuali in base al suo valore effettivo.*

<sup>(1)</sup> GU C 46 del 16.2.2013.

---

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Wrocław/Minister Finansów**

**(Causa C-72/13) <sup>(1)</sup>**

**(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione effettuata da un comune di elementi del suo patrimonio)**

(2014/C 184/04)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

Ricorrente: Gmina Wrocław

Convenuto: Minister Finansów

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Assoggettamento ad imposta delle operazioni di un comune — Vendita di beni acquisiti in forza della legge o per via di successione o di donazione — Conferimento di tali beni ad una società